



**ATTO N. 49**

---

***D*ISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 982 del 14.6.2005)*

*“Integrazione della legge regionale 23/2/2005, n. 15 – Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali”*

---

Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 15.7.2005

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 15.7.2005



# REGIONE UMBRIA

---

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23.02.2005 N. 15 -MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14/06/2005 n. 982

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore		X
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "*Modifica ed integrazione della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 – Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.*";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "*Modifica ed integrazione della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 – Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.*", e la relazione che lo accompagna, dando mandato all'Assessore Maurizio Rosi di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Maurizio Rosi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modifica ed integrazione della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 – Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali."

## RELAZIONE

La legge regionale n. 15 del 23.2.2005, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16.3.2005, disciplina le "Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali".

In particolare all'art. 1 dispone quanto segue: "(Conferimento degli incarichi)

- 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all'articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*
- 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo."*


L'art. 1 della citata legge è stato oggetto di impugnativa alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri del 6.5.2005.

L'art. 2 della citata L.R. n. 15/2005, nell'ambito di prima applicazione, ha statuito che:

- "1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al Direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo.*
- 2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico.*
- 3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo."*

Le disposizioni di cui sopra interessano circa solo il 9% dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale in servizio e conseguentemente l'applicazione della normativa citata andrebbe ad incidere limitatamente, dato il numero esiguo dei destinatari, sull'organizzazione delle Aziende sanitarie regionali.

In attesa della decisione sul ricorso da parte della Corte Costituzionale sull'art. 1 della L.R. n. 15/2005, con il presente disegno di legge si intende sospendere l'efficacia delle disposizioni dell'art. 2, sopra riportato, per evitare, in caso di una decisione di incostituzionalità dell'art. 1 suddetto, il proliferare di contenzioso da parte dei soggetti che dall'applicazione della norma in oggetto verrebbero a subire danni, con conseguenti oneri e danno erariale, in ipotesi di condanna, a carico della Regione e delle Aziende sanitarie. Inoltre, la sospensione di cui sopra non comporterebbe danni ai soggetti destinatari della disposizione normativa.



*Disegno di legge: Modifica ed integrazione della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 – Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.*


**Art. 1.**


*(Integrazione della l.r. 15/2005)*

1. Dopo l'art 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 è aggiunto il seguente:

**"Art. 2-bis  
(Efficacia)**

1. L'efficacia dell'art. 2, comma 1 è sospesa sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte Costituzionale."





**REGIONE UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

*Comitato Legislativo*  
*Il Presidente*

Regione dell'Umbria - Giunta Regionale  
Segreteria Presidenza G. Regionale  
Prot. Uscita del 14/06/2005  
nr. 0100784  
Classifica: XVII.1



Al Direttore regionale alla  
Sanità e servizi sociali  
**Dott. Domenico De Salvo**

SEDE

**Oggetto:** Disegno di legge: "Integrazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15  
Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie  
regionali".

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 14 giugno 2005, ha espresso parere favorevole nel testo che si allega in copia, concordato con la rappresentante della Sua Direzione Alessandra Conti.

Cordiali saluti.

*Avv. Marina Balsamo*


Allegato: n. 1 ddl.

AR  
Par. De Salvo 14.06.05



Disegno di legge: "Modifica e integrazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 – Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali."

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



Art. 1.  
(Integrazione della l.r. 15/2005)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis  
(Efficacia)

1. L'efficacia dell'articolo 2, comma 1 è sospesa sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte costituzionale."

Perugia, il 28 LUG. 2005  
Per copia conforme  
all'originale.  
IL DIRIGENTE

